



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 204/14/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EDITRICE
EDIZIONI ALEGRE – SOCIETÀ COOPERATIVA GIORNALISTICA PER LA
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE
“REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.
2/14/ISP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*”;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 2/14/ISP del 24 gennaio 2014, consegnato all'ufficio postale di Napoli in pari data e notificato alla società in data 14 febbraio 2014, con il quale veniva contestata all'impresa editrice Edizioni Alegre – Società Cooperativa Giornalistica - c.f. 08269231000 - con sede legale in Roma (RM), Via Circonvallazione Casilina n. 72/74, c.a.p. 00176, iscritta al Registro con il numero 12883, la violazione degli articoli 11 e 13 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012;

CONSIDERATO che la predetta società ha presentato, in data 11 marzo 2014, scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, rappresentando che la testata “Erre” ha cessato le pubblicazioni nel 2012 e *“in virtù [...] della non sostenibilità economica della testata, non abbiamo più avuto la possibilità di rinnovare la collaborazione della persona che per noi curava le comunicazioni al roc. Questo è l'unico motivo per cui la comunicazione non è avvenuta nei tempi previsti”* e che *“le enormi difficoltà del mercato editoriale [...] ci hanno fatto chiudere il bilancio 2012 in perdita di esercizio di 16.643.02 euro”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, altresì, che la società Edizioni Alegre – Società Cooperativa Giornalistica non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Edizioni Alegre – Società Cooperativa Giornalistica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di un *quantum* pari al minimo della cornice edittale, corrispondente ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente, va tenuto conto che la predetta società ha provveduto a comunicare, con le memorie difensive presentate in data 11 marzo 2014, le motivazioni sottese al mancato invio della comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione nei termini prescritti, rendendosi disponibile all'aggiornamento, seppur tardivamente, della posizione presso il Registro della medesima impresa editrice;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si segnala che, dell'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio al 31 dicembre 2012 depositato dalla società presso la Camera di Commercio - estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese - risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 131.931,00 e perdite pari ad euro 16.643,00 come rappresentato dalla stessa società con i predetti scritti difensivi lamentando di versare in un grave stato di difficoltà economica.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Edizioni Alegre – Società Cooperativa Giornalistica - c.f. 08269231000 - con sede legale in Roma (RM), Via Circonvallazione Casilina n. 72/74, c.a.p. 00176, di pagare la somma di euro **516,00 (cinquecentosedici/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DIFFIDA

la società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla società Edizioni Alegre – Società Cooperativa Giornalistica di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 204/14/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 204/14/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani